

PROGETTO

Anno 2024**Pubblicato il xx xxxxxxxx 2024**

Atto xx:**Legge sui prodotti fitosanitari di Vienna; Modifica nn. CELEX:
32021R1165, 32021R0383, 02009R1107, 32008R0889, 32009L0128**

Legge che modifica la legge sui prodotti fitosanitari di Vienna

Il Landtag viennese ha deciso quanto segue:

Articolo I

La legge sui prodotti fitosanitari di Vienna, Gazzetta provinciale di Vienna n. 18/1990, modificata da ultimo dalla Gazzetta provinciale di Vienna n. 31/2015, è così modificata:

1. All'articolo 1, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

2. L'articolo 2 recita:

‘§ 2. (1) I prodotti fitosanitari sono prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, costituiti o contenenti sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti e destinati a un uso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(2) "Prodotti fitosanitari a basso rischio" sono quelli che contengono sostanze attive a basso rischio conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono autorizzati come "prodotti fitosanitari a basso rischio" a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3) "Adatto alla produzione biologica": i prodotti fitosanitari che sono registrati nel registro dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sui prodotti fitosanitari del 2011 e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 9 e 24 del regolamento (UE) 2018/848 in combinato disposto con l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 1165/2021. Sono considerati equivalenti a questi i nemici naturali degli organismi nocivi quali definiti all'articolo 12, paragrafo 1, dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari del 2011 e i microrganismi quali definiti all'articolo 3, punto 15, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono registrati nel registro dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sui prodotti fitosanitari 2011.

(4) L'uso di prodotti fitosanitari comprende il consumo, l'applicazione, la diffusione, l'utilizzo, lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto in loco di prodotti fitosanitari ai fini dell'applicazione.

(5) L'uso previsto e appropriato dei prodotti fitosanitari comprende il rispetto dei requisiti di legge, la conformità alle buone pratiche fitosanitarie a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la considerazione dei principi della difesa fitosanitaria integrata (paragrafo 6).

(6) La difesa fitosanitaria integrata rappresenta l'attenta considerazione di tutti i metodi fitosanitari disponibili e la successiva integrazione di misure adeguate per contrastare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e per mantenere l'uso di prodotti fitosanitari e altri metodi di difesa e controllo a un livello accettabile dal punto di vista economico e ambientale che riduce o minimizza i rischi per la salute umana e l'ambiente. La difesa fitosanitaria integrata si concentra sulla crescita di colture sane con la minore perturbazione possibile degli ecosistemi agricoli e promuove meccanismi naturali per controllare o regolare i parassiti.

(7) Le attrezzature fitosanitarie comprendono attrezzature per la colata, la spruzzatura, l'irrorazione, lo spargimento, la spolveratura e altre attrezzature destinate all'applicazione di prodotti fitosanitari.

(8) Per ambiente si intende acqua, aria e suolo, così come le relazioni tra questi da una parte e con tutti gli esseri viventi dall'altra.

(9) Un consulente è una persona che ha acquisito conoscenze adeguate e fornisce consulenza sulla protezione delle piante e sull'uso sicuro dei prodotti fitosanitari nell'ambito della propria attività professionale, compresi i lavoratori autonomi del settore privato e i servizi di consulenza pubblica.

(10) L'utilizzatore professionale (articolo 4, paragrafo 1) è una persona che utilizza prodotti fitosanitari nel corso della sua attività professionale, in particolare un operatore, un tecnico, un datore di lavoro, nonché lavoratori autonomi nel settore agricolo. Sono considerate equivalenti le persone che hanno le stesse qualifiche di un utilizzatore professionale per quanto riguarda l'uso di prodotti fitosanitari sulla base di una formazione iniziale, continuata o successiva, completata con successo ai sensi degli articoli 9 ter, 9 quater e 9 quinques, e che soddisfano gli altri requisiti di cui all'articolo 9 sexies senza, tuttavia, esercitare un'attività professionale in cui i prodotti fitosanitari sono regolarmente utilizzati.

(11) Altri utilizzatori sono persone che, in assenza di requisiti previsti dalla legge, non sono considerati utilizzatori professionali o persone equivalenti (paragrafo 10) e che possono quindi utilizzare solo i prodotti fitosanitari (articolo 2, paragrafo 2) autorizzati per utilizzatori non professionali".

3. L'articolo 4, paragrafo 1, recita:

"(1) I prodotti fitosanitari possono essere utilizzati solo da utilizzatori professionali, a meno che l'autorizzazione (articolo 3, paragrafo 1) e l'indicazione del prodotto fitosanitario in questione non dispongano diversamente".

4. L'articolo 5 recita:

'§ 5. (1) Chiunque applichi prodotti fitosanitari può utilizzare i prodotti fitosanitari autorizzati (articolo 3, paragrafo 1) come prodotti fitosanitari e solo se e nella misura in cui ciò sia previsto per il rispettivo gruppo di utilizzatori specifico nell'indicazione all'atto dell'autorizzazione. Ciò vale anche per l'applicazione di sostanze di base autorizzate a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Chiunque utilizzi o autorizzi l'uso di prodotti fitosanitari autorizzati per l'utilizzatore professionale (articolo 3, paragrafo 1) tiene registri in cui devono essere incluse almeno le seguenti informazioni:

- a) la denominazione commerciale di tutti i prodotti fitosanitari utilizzati (comprese le sostanze di base), tra cui il numero di registrazione e il fattore nocivo;
- b) il nome e la dimensione della superficie trattata, la coltura trattata e la quantità effettivamente utilizzata (quantità di applicazione) del prodotto fitosanitario. Se non è previsto un quantitativo di applicazione relativo alla superficie, occorre specificare la concentrazione utilizzata. Le dimensioni della superficie trattata non devono essere specificate in questo caso;
- c) la data di applicazione;
- d) il nome completo dell'utente professionale (articolo 2, punto 10).

Tali registrazioni sono conservate cronologicamente e per almeno tre anni.

(3) Quando si applicano prodotti fitosanitari, è vietato fumare, mangiare e bere. Se necessario, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale idonei all'uso specifico. Dopo l'applicazione di prodotti fitosanitari, le zone cutanee non protette, comprese le mani, devono essere pulite accuratamente."

5. L'articolo 6, paragrafo 1, recita:

"(1) I prodotti fitosanitari sono conservati e immagazzinati in modo tale da far sì che le persone non autorizzate non possano accedervi. Chiunque non sia in possesso di un certificato di formazione valido (articolo 9 sexies) è considerato non autorizzato".

6. L'articolo 6 bis, paragrafi da 2 a 4, recita:

"(2) Nel territorio di Vienna, ad eccezione delle superfici utilizzate per la produzione agricola o delle zone forestali ai sensi della legge forestale del 1975, oltre alle sostanze di base autorizzate (articolo 5, paragrafo 1), possono essere utilizzati solo i prodotti fitosanitari autorizzati che sono considerati prodotti fitosanitari a basso rischio (articolo 2, paragrafo 2) o idonei all'uso nella produzione biologica (articolo 2, paragrafo 3).

(3) In deroga al paragrafo 2, le sostanze chimiche sintetiche autorizzate per la protezione delle piante possono essere utilizzate anche per conformarsi al diritto dell'UE, agli accordi internazionali, alle ordinanze emanate ai sensi della legge di Vienna sulla protezione delle piante o agli atti giuridici delle autorità basate su di essa, e nelle seguenti zone:

zone

1. utilizzate come campi di ricerca di un'istituzione scientifica;
2. utilizzate come impianti ferroviari, aeroporti o siti di atterraggio e impianti analoghi che devono essere mantenuti privi di vegetazione per motivi di sicurezza;
3. utilizzate per praticare sport o per competizioni sportive, se l'area non è prevalentemente disponibile per l'uso da parte di bambini e adolescenti fino a 14 anni;
4. che necessitano l'uso di sostanze chimiche sintetiche per la protezione delle piante nell'interesse della sicurezza nazionale;
5. utilizzate come giardini e parchi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 12, della legge sulla protezione dei monumenti, nonché aree che sono ugualmente meritevoli di protezione e conservazione a causa del loro significato storico e della qualità del paesaggio urbano; o
6. utilizzate come copertura superficiale per impianti di trattamento dei rifiuti ai sensi della legge sulla gestione dei rifiuti del 2002 per proteggere e mantenere la funzione della copertura superficiale.

In caso di dubbi, l'amministrazione comunale deve, su richiesta, determinare mediante decisione ufficiale se una superficie debba essere considerata appartenente all'elenco di cui ai punti da 1 a 6 e, pertanto, che l'uso di prodotti fitosanitari ai sensi del paragrafo 4 sia ammissibile.

(4) Fatto salvo il paragrafo 1, quando si utilizzano prodotti fitosanitari autorizzati, si tiene conto della difesa fitosanitaria integrata (articolo 2, paragrafo 6, e articolo 6 bis, paragrafo 1) nel contesto del caso d'uso specifico in questione".

7. All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 4 a 8:

"(4) L'applicazione aerea di prodotti fitosanitari è vietata, salvo disposizioni contrarie indicate di seguito.

(5) In deroga al paragrafo 4, su richiesta di un utilizzatore professionale (articolo, punto 10) e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/128/CE, l'amministrazione comunale può, mediante decisione ufficiale, rilasciare l'approvazione per l'uso di veicoli aerei senza pilota per l'applicazione di prodotti fitosanitari (articolo 2, paragrafi da 1 a 3) o di materiali di base. Se necessario, l'approvazione comprende condizioni, tempi e disposizioni per la tutela degli interessi pubblici, la salute dei residenti locali e l'ambiente.

(6) Ogni richiesta di cui al paragrafo 5 è accompagnata da un piano di domanda e da elementi di prova che dimostrano che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/128/CE. Inoltre le seguenti informazioni:

1. il tempo previsto di applicazione;
2. i quantitativi da applicare;
3. i prodotti fitosanitari utilizzati, compresi i nemici naturali degli organismi nocivi e dei microrganismi o delle sostanze di base; e
4. le zone in cui devono essere applicati i prodotti fitosanitari, compresi i nemici naturali degli organismi nocivi e dei microrganismi o delle sostanze di base

devono essere incluse nella richiesta.

(7) L'amministrazione comunale tiene registri a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2009/128/CE sulle informazioni contenute nelle richieste di cui al paragrafo 6 e nelle approvazioni rilasciate a norma del paragrafo 5.

(8) L'amministrazione comunale è autorizzata, tenendo conto del diritto federale e/o dell'Unione, a stabilire, mediante ordinanza, disposizioni più dettagliate sull'applicazione dei prodotti fitosanitari, compresi i nemici naturali di organismi nocivi e microrganismi (articolo 2, paragrafo 3), e le sostanze di base (articolo 5, paragrafo 1), utilizzando veicoli aerei senza pilota".

8. All'articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso così come il numero del punto "(1)". Inoltre le parole "(ad esempio per mezzo di veicoli aerei)" nella lettera b sono sopprese.

9. Nell'ultima frase dell'articolo 9 sexes, paragrafo 5, il punto fermo dopo la parola "deve" è sostituito da una virgola e sono aggiunte le parole "e continua a sussistere l'affidabilità (paragrafo 3)".

10. All'articolo 9 sexes, paragrafo 6, a seguito del riferimento "paragrafo 5" sono inserite le parole "così come la persistente affidabilità (paragrafo 3) per iscritto".

11. L'articolo 11, paragrafo 1, recita:

"(1) Se il reato non costituisce un illecito penale di competenza dei tribunali ordinari, un illecito amministrativo punibile

1. con una multa fino a 5 000 EUR è commesso da chiunque
 - a) agisca contro l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, paragrafi 1 e 3, l'articolo 6, l'articolo 6 bis, paragrafi 1, 2 e 4, l'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 10 ter, contro gli ordini effettuati ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, o
 - b) contro le ordinanze emesse in base all'articolo 7, paragrafo 8, all'articolo 7 bis, paragrafo 1 e all'articolo 8;
 - c) utilizzi prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 3 in contrasto con il divieto ufficiale (divieto di applicazione dei prodotti fitosanitari, articolo 9 sexies, paragrafi 7 e 9),
2. con una multa fino a 1 000 EUR è commesso da chiunque
 - a) agisca contro l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, o
 - b) ostacoli gli organi di vigilanza dell'amministrazione comunale nell'esercizio delle loro funzioni o ostacoli l'esercizio delle loro funzioni, oppure
 - c) laddove i prodotti fitosanitari (paragrafo 2) sono utilizzati o applicati, non sia in grado di fornire un certificato di formazione valido (articolo 4, paragrafo 2) agli organi di controllo (articolo 10, paragrafo 2), o
 - d) non abbia con sé o non possa fornire una foto identificativa valida in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 3".

12. All'articolo 11, paragrafo 4, il riferimento "articolo 31, paragrafo 2" è sostituito dal riferimento "articolo 31, paragrafo 1".

13. L'articolo 11 quater, paragrafi 2 e 3, recita:

"(2) Se la presente legge si riferisce a leggi federali o ordinanze federali, queste si applicano nella versione in vigore il 1º giugno 2024.

(3) Qualora la presente legge faccia riferimento alle direttive del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione dell'Unione europea e ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 11 quinque, questi si applicano nella versione in vigore il 1º giugno 2024".

14. Dopo l'articolo 11 quater sono aggiunti i seguenti articoli 11 quinque e 11 sexies unitamente ai rispettivi titoli:

"Nomi brevi utilizzati

§ 11 quinque. (1) I nomi brevi per i regolamenti utilizzati nella presente legge si riferiscono a:

- a. Regolamento (CE) n. 889/2008: Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, numero CELEX: 32008R0889, GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
- b. Regolamento (CE) n. 1107/2009: Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, numero CELEX: 32009R1107, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
- c. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE), numero CELEX: 32021R1165, GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13.
- d. Regolamento (UE) 2021/383: Regolamento (UE) 2021/383 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata (Testo rilevante ai fini del SEE), numero CELEX: 32021R0383, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 7.

(2) Se la presente legge fa riferimento ai regolamenti dell'UE di cui al paragrafo 1, le seguenti versioni, nel caso della lettera

- a. fino al 1º gennaio 2024 nella versione originale di cui al paragrafo 1 e in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165,
 - b. nella versione originale di cui al paragrafo 1, ad eccezione dell'allegato III, che si applica nella versione modificata dal regolamento (UE) 2021/383,
 - c. e d. nella versione originale sopra citata
- sono quelle che si applicano.

Notifica

Articolo 11 sexies. La legge che modifica la legge sui prodotti fitosanitari di Vienna (Gazzetta provinciale di Vienna n. xxx/202X) è stata notificata conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE), numero CELEX: 32015L1535, GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1 e successive modifiche (notifica n. 202X/xxxx/A/xx)."

15. All'articolo 12, paragrafo 1, dopo il riferimento "paragrafo 2" sono inserite le parole "e paragrafo 3".

16. Dopo l'articolo 12, paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 3:

"(3) I prodotti chimici sintetici autorizzati per la protezione delle piante già acquistati dagli utilizzatori prima dell'entrata in vigore della legge, Gazzetta provinciale di Vienna n. XX/2024, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025".

Articolo II

La presente legge entra in vigore alla fine del giorno della sua promulgazione.

Governatore:

Direttore degli uffici amministrativi provinciali: